



COMUNE DI PISA  
Direzione Coordinatore Lavori Pubblici

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Ufficio del Giudice di Pace di Pisa Lorenzini Bianca c/ Comune di Pisa .  
Liquidazione spese per risarcimento danni sentenza n. 1159/13.

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Lorenzini Bianca  
Codice fiscale: LRNBNC43C62G702Q  
Residenza : Via di Pratole n. 25 Città PISA

**Importo complessivo del debito:** € 1.750,00

di cui: € 1.750,00 per corrispettivi  
€ \_\_\_\_\_ per interessi e rivalut. fino al  
€ \_\_\_\_\_ per spese legali  
€ \_\_\_\_\_ per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:** Sig.ra Lorenzini Bianca c/Comune di Pisa per risarcimento danni subiti alla propria abitazione posta in Pisa Via di Pratale 25 a causa delle radici di pino radicato sulla via confinante con l'abitazione stessa.

Con sentenza n. 1159/2013 il Giudice di Pace ha accolto l'istanza ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno per complessivi Euro 1.750,00.

**Accertamento della responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ Si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: \_\_\_\_\_

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Sentenza n. 1159/2013

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 28.01.2014

**IL DIRIGENTE**  
**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Arch. Marco Gheruzzi)**  
(timbro e firma)



cf

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. M. CASELLA ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 46/13 di questo Ufficio e promossa

Sent. n. 1153/13

del 5/12/13

R.G. n. 46/13

Rep. n. 852/13

l. n. 6593/13

Sentenza dep. 10.12.13

**D A**

LORENZINI BIANCA, res. in Pisa, rappresentata e difesa dall'avv.

R. Nocent, come da procura a margine dell'atto introduttivo;

**ATTRICE**

**CONTRO**

COMUNE DI PISA, con avv. R. Ridondelli, come da procura in atti;

**CONVENUTO**

Oggetto: RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C.  
~~perita di possesso e di proprietà di un veicolo~~

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29/11/13 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Attrice: "Voglia il Giudice di Pace di Pisa, contraris reiectis, condannare il Comune di Pisa, corrente in Pisa, piazza XX Settembre, in persona del rappresentante legale pro tempore, a risarcire l'intero danno causato alla sig.ra Lorenzini Bianca e descritto in narrativa quantificato nella somma pari ad € 2.117,50 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, sempre entro la competenza del Giudice adito.

OGGETTO:

risarcimento

danni ex art. 2043

C.C.



cf

Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento."

Convenuto: "Voglia il Giudice adito in tesi accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del Comune di Pisa nella produzione del danno lamentato e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; in subordine, nella deprecata ipotesi di accertamento di responsabilità del Comune di Pisa nella produzione del sinistro, ritenendo esistente il danno lamentato, dichiarare la parziale responsabilità della parte attrice (concorso di colpa) nella produzione del sinistro e comunque non ritenere non risarcibile l'I.V.A.

Con condanna alle spese."



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a giudizio ritualmente notificato Lorenzini Bianca, a ministero avv. R. Nocent, citava avanti al Giudice di Pace di Pisa, per l'udienza del 16/1/13, il Comune di Pisa per sentirlo condannare al risarcimento del danno determinato da radici di alberi di alto fusto che avevano ammalo rato i pilastri del cancello di accesso alla propria abitazione sita in via di Pratale, 25 di Pisa ed il lastricato che conduce all'ingresso dell'edificio.

All'udienza fissata si costituiva il Comune, con avv. R. Ridondelli, che depositava comparsa di risposta, con fascicolo di parte, chiedendo la reiezione della domanda in quanto lo stesso danno era stato già risarcito nell'anno 2004, non essendo altresì chiare le ragioni dell'introduzione del nuovo giudizio.

Fallito il tentativo di conciliazione l'istruttoria veniva svolta mediante interrogatorio formale dell'attrice ed escussione di un teste del convenuto e di tre di parte attrice.

Si prospettava poi soluzione transattiva della lite, ma non essendosi concretizzata, veniva fissata udienza di conclusioni e discussione alla data del 29/11/13 ed in pari tempo il procedimento era ritenuto a sentenza.

cf

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento sorge a domanda di Lorenzini Bianca nei confronti del Comune di Pisa tendente al risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 C.C. per "culpa in omittendo".

Viene pertanto ben specificato il titolo di cui deve rispondere il Comune, non ritenendo l'attore di avvalersi del dettame di cui all'art. 2051 C.C. che prevede la responsabilità del danno cagionato da cose che il soggetto ha in custodia.

Risulta dagli atti che già nel 2004 altro Magistrato dello stesso ufficio si era pronunciato su analogo giudizio tra le stesse parti e, riportandosi a quanto sopra, il Comune ha negato ogni debenza, imputando all'attrice domanda tendente ad ottenere danno già onorato.

L'abitazione della Lorenzini è posta al civico 25 della via di Pratale di Pisa ed è notorio come la stessa strada sia delimitata su entrambi i lati da filari di alberi di alto fusto e per la precisione pini.

Tali alberi, data l'altezza che raggiungono, sviluppano consistenti radici che crescono costantemente sollevando addirittura il manto stradale e creando vistosi dislivelli che possono tuttora esseri notati.



cf

Quanto sopra, oltre ad ammalorare la viabilità, ha comportato evidentemente i danni lamentati ed evidenziati con allegazione di foto.

Il convenuto, nella propria comparsa ha ipotizzato come le foto ora prodotte non siano altro che quelle già allegate nel precedente giudizio, ma ciò è rimasto indimostrato e negato dalle concordanti testimonianze resa dai soggetti addotti dalla Lorenzini che hanno asserito l'attualità del danno.

È plausibile quanto sostenuto da parte attrice circa il ripetersi degli ammaloramenti in quanto è passato circa un decennio dal precedente "disguido" ed è concretamente ipotizzabile il ripetersi della situazione.

La domanda attorea merita pertanto accoglimento nella misura richiesta di € 1.750,00 secondo il preventivo della ditta Masini Gianfranco del 1°/10/12 non essendovi in atti fattura probante.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attrice Lorenzini Bianca che quantifica nella somma di € 1.750,00.


Condanna ancora il Comune convenuto al pagamento della notula professionale in favore del procuratore attoreo, avv. R.

cf

auto Rigelonielli  
Cavale  
15.1.2014  
6, 20 + 2,

Nocent, che quantifica nella cifra forfetaria omnicomprensiva di  
€ 1.750,00.

Così deciso in Pisa in data 5/12/13.



Il Giudice di Pace  
(dr. Mario Casella)



20.1.2014

Handwritten signature

